

“Dottor Bau & Dottor Miao” è un marchio registrato che denomina il prodotto mutualistico di MIAS – Mutua Italiana Assistenza Sanitaria e può essere sottoscritto unicamente dagli associati della Mutua

CONDIZIONI GENERALI

1. LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO MUTUALISTICO E GIURISDIZIONE

Il contratto mutualistico è regolato dalla Legge Italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della Legge Italiana .

2. SOGGETTI CHE POSSONO ASSOCIARSI

La persona fisica proprietaria dell'animale, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano

3. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA MUTUALISTICA

La copertura mutualistica nei confronti di ogni singolo Associato decorre dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del prodotto mutualistico con MIAS, con la comunicazione di tutti i dati espressamente richiesti, sia dell'Associato, sia del suo Pet.

La durata della garanzia mutualistica nei confronti di ogni singolo Associato sarà pari a 365 giorni a partire da quello da cui decorre la copertura mutualistica.

4. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dalla copertura mutualistica Dottor Bau & Dottor Miao si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Relativamente alla copertura mutualistica della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Associato o ha promosso contro questo l'azione.

5. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Associato ha sostenuto le spese.

SEZIONE I

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

1. OGGETTO DELLA COPERTURA MUTUALISTICA – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

MIAS tiene indenne l'Associato, il coniuge convivente o il convivente more uxorio, i familiari, parenti ed affini con loro conviventi (come risultante da stato di famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE", di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale derivanti dalla proprietà e l'uso di animali domestici intesi quali cani e gatti anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del Associato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività con applicazione di uno scoperto del 10% con minimo di Euro 250,00 per sinistro.

Gli Associati sono considerati terzi tra loro, salvo che rientrino tra le persone di cui all'Art. 5

La garanzia è operante a condizione che:

- a) sia applicata la museruola, se richiesta dai regolamenti comunali, o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;*
- b) sia applicata la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto .*

Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida, nonché in genere nelle aree cani individuate dai Comuni.

2. ESTENSIONE TERRITORIALE

La copertura di Responsabilità Civile è valida in tutto il Mondo.

3. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. da furto;*
- b. alle cose che l'Associato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione;*
- c. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;*

- d. *da amianto;*
- e. *da campi elettromagnetici;*
- f. *derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni.*

4. **OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Associato, ai sensi dell'art. 1913 c.c., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia a MIAS chiamando il numero verde 800087820 oppure accedendo al portale www.dottorbauedottormiao.it oppure dandone avviso scritto a MIAS – Mutua Italiana Assistenza Sanitaria, Milano, Via Castelbarco 2.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del cc. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.

5. **PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi:

- a. *il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti associati, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente;*
- b. *le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Associato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare. A tale proposito, si considerano terzi il personale preposto quale badanti, colf, collaboratrici domestiche che prestano servizio presso l'Associato, con contratto diretto o per il tramite di organizzazioni specializzate.*

6. **DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE**

Per la copertura R.C. proprietari cani e gatti il massimale per sinistro e anno associativo è pari a:

- *Responsabilità Civile per danni a persone Euro 200.000,00*
- *Responsabilità Civile per danni a cose Euro 10.000,00*

SEZIONE II GARANZIA SPESE VETERINARIE

DEFINIZIONI

- *Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche all'animale oggettivamente constatabili*
- *Malattia: ogni alterazione dello stato di salute dell'animale non dipendente da infortunio.*
- *Malattia improvvisa: malattia dell'animale, di acuta insorgenza, di cui*

l'Associato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbosità noto all'Associato.

- *Malattia preesistente: malattia dell'animale che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.*

7. SOGGETTI GARANTITI

La persona fisica proprietaria dell'animale, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

8. OGGETTO DELLA COPERTURA

Per il rimborso Spese Veterinarie MIAS, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti convenuti, si obbliga a rimborsare l'Associato per le Spese Veterinarie e per altre spese sostenute in seguito ad infortunio o malattia che abbiano comportato un intervento chirurgico o un intervento ambulatoriale. MIAS rimborserà tali spese in base al massimale previsto all'Art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE"

9. DIRITTO DI VISITA DELL'ANIMALE

Nel corso del contratto, MIAS ha il diritto di sottoporre l'animale per il quale è prestata la garanzia mutualistica agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l'Associato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire a MIAS ogni eventuale informazione richiesta.

L'inosservanza dell'obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo.

MIAS, per i controlli ed accertamenti sull'animale, potrà avvalersi anche di una sua società partner.

10. CURA DELL'ANIMALE

L'animale per il quale è prestata la copertura mutualistica dovrà essere tenuto con cura e diligenza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali di affezione.

L'Associato, in caso di infortunio o malattia che colpisca l'animale per il quale è prestata la copertura mutualistica, deve far intervenire con immediatezza un medico veterinario perché si prestino all'animale medesimo le cure o i trattamenti del caso.

11. INTERVENTI CHIRURGICI – INTERVENTI AMBULATORIALI

MIAS, a seguito di infortunio o malattia occorso all'animale per il quale è prestata la copertura mutualistica, rimborsa all'Associato, fino alla

concorrenza del sussidio annuo di Euro 300,00 per singolo animale, le spese sostenute per:

- a) le prestazioni medico-chirurgiche per intervento chirurgico e/o ambulatoriale durante il ricovero in clinica o studio veterinario;
- b) accertamenti diagnostici, acquisto di medicinali, prestazioni medico-veterinarie, trattamenti fisioterapici o rieducativi sostenuti nei 30 giorni precedenti e susseguenti l'intervento chirurgico.

12. RISCHI ESCLUSI DALLA GARANZIA MUTUALISTICA

MIAS non è obbligata per spese causate o derivate direttamente o indirettamente da:

- a. dolo o colpa grave dell'Associato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata la garanzia mutualistica;
- b. guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- c. partecipazione ad attività venatorie, combattimenti organizzati di cani, competizioni sportive e manifestazioni simili. È fatta salva la partecipazione a mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini riconosciuti ufficialmente dall'E.N.C.I. o dall'A.N.F.I.
- d. gli interventi chirurgici aventi finalità estetiche ad eccezione degli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari a seguito di un INFORTUNIO o MALATTIA;
- e. le patologie preesistenti alla data in cui è iniziata la copertura mutualistica
- f. i cani sprovvisti di regolare microchip o tatuaggio, i gatti sprovvisti della registrazione presso le anagrafi competenti o regolare documento comprovante l'adozione.
- g. il parto e tutte le malattie ad esso correlate
- h. i cani ed i gatti registrati a persone giuridiche
- i. le spese relative all'abbattimento terapeutico del Pet ad eccezione delle terapie riconducibili alla terapia del dolore o medicina palliativa e alla garanzia "Sacrificio Necessario"
- j. le spese relative ai ricoveri degli animali che non abbiano comportato intervento chirurgico e/o ambulatoriale
- k. tutti gli interventi avvenuti prima del compimento del 3° mese di età.
- l. malattia o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili, anche parzialmente, a fattori ereditari;
- m. trattamenti terapeutici, incluso interventi chirurgici o ambulatoriali, non eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio

della professione;

- n. ernie in genere eccetto le ernie addominali e le ernie del disco da INFORTUNIO debitamente documentato;
- o. MALATTIE mentali in genere, problemi comportamentali o connessi alla diminuzione della capacità visiva;
- p. mastectomia e neoplasie mammarie, filaria e leishmania;
- q. MALATTIE dei denti e paraodontopatie;
- r. INFORTUNIO causato da trasporto che non è stato effettuato nel rispetto della legislazione vigente;
- s. qualsiasi altra causa non pertinente a/l'INFORTUNIO o alla MALATTIA.
- t. Sono inoltre esclusi:
 - gli interventi di castrazione e sterilizzazione, se non dovute a patologie documentate;
 - rottura del legamento crociato del ginocchio e patologie degenerative della spalla (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, osteocondrite dissecante dell'articolazione scapolo omerale).

13. SACRIFICIO NECESSARIO

MIAS riconoscerà un sussidio per le spese sostenute dall'Associato proprietario del Pet garantito dal prodotto mutualistico quando il Medico Veterinario praticherà a seguito di un infortunio o di una malattia considerata dallo stesso irrimediabile il sacrificio necessario dell'ANIMALE GARANTITO.

MIAS riconoscerà un sussidio all'Associato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 50,00 per sinistro.

14. SPESE FUNERARIE Per il rimborso spese funerarie

MIAS, riconoscerà un sussidio per le Spese Funerarie in seguito ad infortunio o malattia che abbia comportato il sacrificio necessario dell'ANIMALE GARANTITO. MIAS riconoscerà un sussidio all'Associato per le spese funerarie, le conseguenti pratiche burocratiche compresa la cremazione fino alla concorrenza del massimale di Euro 50,00 per sinistro.

15. VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale nel territorio dell'Unione Europea.

16. LIMITI DI ETÀ'

La copertura mutualistica può essere stipulata per gli animali che non abbiano raggiunto il 10° anno.

Tuttavia per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di contratto, la garanzia mutualistica mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale del contratto stesso.

17. OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Associato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa e inviare l'opportuna certificazione medico veterinaria.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro possono comportare la perdita totale o parziale alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

18. CRITERI PER EROGAZIONE DELLE GARANZIE

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, MIAS procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento del sussidio.

19. TERMINI DI ASPETTATIVA

La garanzia decorre:

- per gli infortuni dalle ore 24 dal giorni in cui ha effetto la copertura mutualistica;*
- per le malattie dal 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto la copertura mutualistica ;*
- per le conseguenze di stati patologici latenti, insorti anteriormente alla stipulazione del contratto e non ancora manifestati certa la non conoscenza del proprietario del Pet, dal 180° giorno successivo a quello in cui ha effetto la copertura mutualistica.*

20. DETERMINAZIONE DEL SUSSIDIO

Per il rimborso Spese Veterinarie

- Per la garanzia Spese Veterinarie il sussidio per sinistro e anno associativo è pari a Euro 300,00*
- Per la garanzia Sacrificio Necessario il sussidio per sinistro e anno associativo è pari a Euro 50,00*
- Per la garanzia Spese funerarie il sussidio per sinistro e anno associativo è pari a Euro 50,00*

SEZIONE III GARANZIA ASSISTENZA

DEFINIZIONI

- a) *Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea .*
- b) *Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.*
- c) *Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.*
- d) *Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Associato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Associato.*
- e) *Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.*

21. SOGGETTI GARANTITI

La persona fisica proprietaria dell'animale, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

22. OGGETTO E OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo Prestazioni che MIAS si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Associato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro sono fornite una sola volta per ciascun tipo.

Prestazioni

23. INVIO PET SITTER

Orario: lun-ven 9-18 esclusi festivi infrasettimanali

Nel caso in cui il proprietario del Pet coperto da garanzia mutualistica, a seguito di ricovero o di malattia/infortunio che abbia comportato un'ospedalizzazione di almeno 3 gg., si trovasse nell'impossibilità di accudire il proprio Pet, la Struttura Organizzativa, su espressa richiesta dell'Associato, effettuerà la ricerca del Pet sitter e lo invierà al domicilio del proprietario del Pet.

In caso di mancanza di disponibilità di Pet sitter nella zona la Struttura Organizzativa, a fronte di richiesta del proprietario stesso, potrà indicare in alternativa una pensione idonea ad ospitare l'animale domestico.

MIAS terrà a proprio carico i costi fino ad un importo massimo di Euro

150,00 per sinistro.

24. SPESE DI RICERCA PET

MIAS rimborserà le spese documentate finalizzate alla ricerca e/o ritrovamento del Pet coperto da garanzia mutualistica, in relazione a tutte le spedizioni o attività organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati.

MIAS terrà a proprio carico i costi fino ad un importo massimo di Euro 250,00 euro per sinistro.

L'Associato deve presentare obbligatoriamente a MIAS la denuncia presentata davanti alle Autorità di Pubblica Sicurezza di smarrimento dell'animale garantito.

25. PER SEMPRE: ADOZIONE PET IN CASO DI PREMORIENZA O GRAVE INVALIDITA' PERMANENTE DELL'ASOCIATO

In caso di premorienza o grave invalidità permanente dell'Associato, che non renda oggettivamente possibile la gestione dell'animale garantito, MIAS si attiverà su preventivo mandato dell'associato, nel garantire all'animale la migliore soluzione possibile nella ricerca dell'adozione dello stesso. Sino al compimento dell'adozione MIAS provvederà al mantenimento ed al benessere dell'animale in appositi Hospitality Centre selezionati e certificati dalle Guardie Ecozoofile di Fareambiente. Inoltre MIAS terrà a proprio carico tutte le spese finalizzate alla ricerca della migliore adozione possibile. Dopo l'adozione MIAS si attiverà con un monitoraggio continuativo sul benessere dell'animale adottato.

26. ESTENSIONE TERRITORIALE

Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino.

27. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- b. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
- c. dolo dell'Associato o colpa grave;*
- d. malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti*
- e. tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.*

28. OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dalla garanzia Assistenza, l'Associato deve prendere contatto con la Struttura.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro possono comportare la perdita totale o parziale alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

SEZIONE IV GARANZIA TUTELA LEGALE

DEFINIZIONI

- a. Assistenza Stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.*
- b. Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini della garanzia mutualistica è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'associato.*
- c. Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.*
- d. Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.*
- e. Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.*
- f. Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.*
- g. Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.*

- h. *Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo {doloso o colposo} del reato contestato.*
- i. *Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").*
- j. *Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.*
- k. *Tutela legale: come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.*

29. SOGGETTI GARANTITI

La persona fisica proprietaria dell'animale, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

30. OGGETTO DELLA GARANZIA MUTUALISTICA

MIAS sulla base delle condizioni mutualistiche del presente documento e nei limiti del Massimale per Sinistro per anno di cui all'Art. " Determinazione del Massimale" garantisce la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Associato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, inerenti alle Garanzie disciplinate nel presente documento.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- a. *le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o partecipare al procedimento stesso;*
- b. *le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;*
- c. *le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a complessivi Euro 1.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Associato secondo quanto previsto dal D.M. 140/2012 e/o successive modifiche;*
- d. *le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;*
- e. *le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Associato, o di transazione autorizzata da MIAS ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera A);*
- f. *le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo MIAS*

ai sensi dell'Art. "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" lettera B);

- g. le spese di giustizia;*
- h. le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono coperte anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Associato.*
- i. Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. Gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.*
- j. In caso di un evento riguardante le Garanzie oggetto della copertura mutualistica, l'associato può ottenere informazioni sulle Garanzie stesse, i rischi garantiti, le condizioni, le modalità e i termini per la denuncia dei Sinistri e sull'evoluzione dei Sinistri già in essere telefonando al numero verde MIAS*

31. DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELLA GARANZIA

MIAS non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;*
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Associato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);*
- spese di trasferta.*

E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

32. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELLA GARANZIA" valgono nell'ambito della vita privata e relativamente a vertenze che abbiano coinvolto il Pet tutelato dalla mutua per le seguenti Garanzie:

- a. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;*
- b. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;*
- c. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale Garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, fermo restando l'obbligo dell'Associato di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato il*

procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;

- d. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da Fatto Illecito da parte di terzi; tale Garanzia opera esclusivamente in presenza di una Polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell'Assicuratore di R.C. tale Garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di R.C.*

Nel caso in cui la Polizza di R.C., pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente Garanzia opera a primo rischio.

33. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Garanzie prestate con la presente copertura mutualistica sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Unione Europea.

Sono comunque esclusi dalla copertura mutualistica gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

34. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi coperti dalla garanzia mutualistica, indicati nell'Art. "PRESTAZIONI GARANTITE", la garanzia non è prestata nei seguenti casi:

- a. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- b. controversie derivanti da fatto doloso dell'Associato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";*
- c. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;*
- d. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;*
- e. controversie contrattuali comprese quelle con MIAS;*
- f. controversie non espressamente richiamate tra le voci dell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".*

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

35. INSORGENZA DEL SINISTRO - DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente copertura mutualistica, per insorgenza del Sinistro si intende:

- *per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;*
- *per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Associato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.*

La Garanzia mutualistica viene prestata per i Sinistri che siano insorti:

- *durante il periodo di validità della copertura mutualistica, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;*
- *trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della copertura mutualistica, per le controversie contrattuali.*

La Garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della copertura mutualistica e che siano stati denunciati a MIAS, nei modi e nei termini previsti dalla presente documento, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa.

La Garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione della copertura mutualistica fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- *vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;*
- *indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone associate e dovuti al medesimo evento o fatto;*
- *le imputazioni penali per Reato continuato.*

In tali ipotesi, la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Associati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

36. OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO IN CASO DI SINISTRO

- a. **L'Associato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro a MIAS nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, chiamando il numero verde 800087820 oppure accedendo al portale www.dottorbauedottormiao.it oppure dandone avviso scritto a MIAS – Mutua Italiana Assistenza Sanitaria, Milano, Via Castelbarco 2.**

- b. In ogni caso deve trasmettere a MIAS copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
- c. L'Associato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento.

37. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA MUTUALISTICA

L'associato che richiede la tutela della garanzia è tenuto a:

informare immediatamente MIAS in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

38. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

a. Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di Sinistro, MIAS esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Associato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di MIAS. In caso di inadempimento di questi oneri l'Associato decade dal diritto all'indennizzo del Sinistro.

b. Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da MIAS, o quando vi sia conflitto di interessi fra MIAS e l'Associato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dalla garanzia mutualistica, l'Associato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a MIAS. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Associato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a MIAS; in questo caso, MIAS rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in questo documento.

L'Associato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può

chiedere a MIAS di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Associato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. MIAS conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con MIAS.

MIAS rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Associato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

MIAS non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

- c. *Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso*

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Associato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, MIAS rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Associato

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, MIAS rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, MIAS rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

- d. *Obblighi dell'Associato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Associato delle spese sostenute per la gestione della vertenza*

L'Associato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della mutua. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Associato decade dal diritto all'indennizzo.

MIAS, alla definizione della controversia, rimborsa all'Associato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

- e. *Disaccordo fra Associato e Mutua*

In caso di disaccordo fra l'Associato e MIAS in merito all'interpretazione della copertura mutualistica sulla gestione del Sinistro, MIAS si impegna ad avvertire l'Associato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per MIAS, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;*
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Associato, devono essere*

pagate integralmente da MIAS.

39. RECUPERO DI SOMME

Spettano a MIAS, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

40. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

Per la garanzia Tutela Legale il massimale per sinistro e per anno associativo è complessivamente pari a Euro 1.000,00.

SEZIONE V

GARANZIA PERDITE - ASSISTENZA

DEFINIZIONI

41. SOGGETTI GARANTITI

L'Associato residente in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

42. OGGETTO DELLA GARANZIA

MIAS si obbliga, nei limiti della somma sotto indicata, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dall'Associato in conseguenza degli eventi indicati nella garanzia che segue.

a. SOCCORSO PET

MIAS garantisce il rimborso dei danni che si verificassero alla tappezzeria del Veicolo a seguito di trasporto di qualunque Pet rimasto vittima di incidente stradale e alle spese accessorie riconducibili a tale evento. Tale Garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 50,00, previa presentazione di regolare documentazione e denuncia alle Autorità Competenti.

43. ESCLUSIONI

MIAS non è tenuta a fornire Prestazioni o liquidare Indennizzi per tutti i Sinistri determinati o agevolati da dolo o da colpa grave dell'Associato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti e delle persone da lui incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo nonché dei trasportati.

44. ESTENSIONE TERRITORIALE

La Garanzia avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano

45. OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Associato o i suoi aventi diritto, entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, devono inviare una denuncia a MIAS chiamando il numero verde 800087820 oppure accedendo al portale www.dottorbauedottormiao.it oppure dandone avviso scritto a MIAS – Mutua Italiana Assistenza Sanitaria, Milano, Via Castelbarco 2, indicando:

- la data, il luogo e le modalità del Sinistro, nonché gli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono essere allegati:

- ove richiesto, copia del verbale di denuncia resa alle Autorità del luogo ove si è verificato il Sinistro;
- originale delle fatture relative alle spese sostenute.

L'Associato prende atto e concede espressamente a MIAS la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola Prestazione e/o Garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del c.c.

46. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

MIAS provvederà al pagamento del sussidio, entro 30 giorni dalla data della denuncia del Sinistro sempreché l'Associato abbia prodotto, tutta la documentazione richiesta all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO IN CASO DI SINISTRO".

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave dell'Associato.

